

## L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze Politiche. "La mutazione genetica dei contenuti della didattica"(\*)

Prof. *Giovanni Battista Varnier*

1. Ritengo che si debba riconoscere che, come nei precedenti convegni, anche in questa occasione Valerio Tozzi ha individuato un taglio scientifico idoneo da attribuire al nostro incontro sia in relazione al tema scelto che all'impianto organizzativo. Questa attenzione lo qualifica nel panorama ecclesiasticistico italiano come studioso puntuale nell'avvertire l'originalità dei cambiamenti strutturali e la necessità di tracciare itinerari non ancora percorsi.

A tale proposito non posso tralasciare di richiamare, perché riconducibile all'amico che ci ospita e ai suoi allievi, le giornate di studio promosse dal Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell'amministrazione dell'Università degli Studi del Molise e svoltesi a Campobasso il 19-20 gennaio 2001, i cui atti, con contributi di dieci studiosi di Diritto ecclesiastico (invitati per il comune carattere di avere allora da poco assunto la qualifica di docenti di prima fascia), sono oggi raccolti a cura di Marco Parisi (*L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Università italiane*, Napoli, ESI, 2002).

Dobbiamo altresì essergli grati perché alloggiandoci a Capri, in questa stupenda sede dell'Aranciera delle Teresiane, ci ha procurato l'opportunità di incontrarci e di addivenire ad uno scambio di esperienze didattiche, altrimenti impossibile in una forma così immediata; quando manca platea e tribuna e si è tutti protagonisti, anche se con apporti differenti, i risultati – al di là della positiva occasione di colloquio – sono sempre costruttivi.

Inoltre la partecipazione di diversi giovani è una speranza per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze Politiche, specialmente se questa attuale presenza è accompagnata dal desiderio di restarvi, in modo da far ritenere che non ci si trovi a dover considerare un insegnamento residuale e una collocazione dettata dal contingente.

Affermare che l'incontro è significativo non significa celebrativo, anzi la situazione presenta connotazioni tristi per l'Università, per le Facoltà di Scienze Politiche e per le discipline ecclesiasticistiche in specie. Siamo in presenza di quattro crisi concomitanti: 1) della trasmissione del sapere; 2) dell'Università italiana e, più in generale, delle discipline umanistiche; 3) delle Facoltà di Scienze Politiche; 4) del Diritto ecclesiastico italiano.

Si intuisce che la crisi della trasmissione del sapere è crisi dell'Università, che

---

\* Comunicazione presentata al Convegno di Studi "L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze politiche", Capri, 6-7 febbraio 2004, pubblicata in G. MACRÌ (a cura di), *L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze politiche*, Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Università degli Studi di Salerno, Salerno, 2005, pp. 24-33.

OLIR ringrazia l'autore (prof. Giovanni Battista Varnier), il curatore (dott. Gianfranco Macri) e il Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Salerno per la messa a disposizione del presente scritto.

accentua quella di Scienze Politiche e, a sua volta, quella del Diritto ecclesiastico, che, da ultimo, risente del problema dei contenuti.

2. Per quando riguarda la trasmissione del sapere è sotto i nostri occhi il passaggio da una forma di sapere codificato a quello indefinito. Certamente parlare di cultura vuoi dire fare uso di una delle espressioni linguistiche più abusate, ma non è dubbio che tutti noi siamo stati formati attraverso una serie di percorsi obbligati, che assicuravano conoscenze abbastanza certe. Questo percorso nello spazio di una generazione si è frantumato. In particolare si è perduto il modello formativo rappresentato dalla cultura classica con il tramonto di quella matrice europeo-occidentale che per secoli abbiamo considerato come universale; il tributo pagato alle mode conduce a preferire le scienze legate ai risvolti pratici capaci di produrre beni di immediata utilità, rispetto a quelle umanistiche e, più in generale, si è allargato il vallo tra scienza pura e scienza applicata, dimenticando che la seconda non è altro che l'applicazione della prima, la quale, pertanto, non può essere considerata come pura astrazione.

3. Venendo al secondo punto della riflessione, la trasformazione dell'Università italiana, anche se l'analisi è impietosa risulta positivo il fatto che ci si guardi allo specchio senza deformazioni e senza veli.

In questa analisi è una mia convinzione che se l'Università italiana è al bivio lo sono ancor più gli insegnamenti umanistici, né saranno risolutivi espedienti come i nuovi corsi di laurea triennali che, abbassando il percorso universitario, produrranno una contrazione nella preparazione dei laureati. La rimodellazione dei saperi ci sarà tra diversi anni, danneggiando quei giovani che si trovano ad attraversare la fase di transizione e il recupero avrà come punto di arrivo scuole e università a diverso livello, cioè con una parità nella migliore delle ipotesi solo formale, accompagnata da una marcata differenza sostanziale.

Come è facile intuire il processo di trasformazione è destinato a condurre a una sensibile differenziazione tra gli Atenei italiani, tanto che si potrebbe giungere a parlare non di un unico modello ma di diverse Università. Infatti queste ultime hanno predisposto una serie di proposte destinate a offrire un percorso culturale che andrà differenziandosi da una sede all'altra, attraverso corsi di nuova istituzione, strutturati sulla base delle riforme degli ordinamenti didattici, che, come sappiamo, prevedono una serie di nuove lauree, ognuna delle quali comprende i corsi di studio dello stesso livello (lauree, lauree specialisti-che, specializzazione, dottorato di ricerca), comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi. Sebbene i titoli conseguiti al termine degli studi dello stesso livello, appartenenti alla medesima classe, abbiano identico valore legale, inevitabilmente si produrrà, per la diversificazione delle offerte, una competizione tra sedi universitarie per assicurarsi il maggior numero di studenti e, quindi, di tasse universitarie, con il pericolo non solo di offrire un prodotto diverso tra un ateneo e l'altro, il che non sarebbe dannoso se fosse abolito il valore legale dei titoli di studio, ma invece livellato verso il basso e, quindi, di scarso valore culturale.

L'Università non può avere senso solo se conduce ad una professione, poiché essa è strutturata quale istituzione di alta cultura e tale da assicurare la ricerca scientifica, mentre chi pone mano alle riforme sembra considerare gli studi universitari necessari per impartire nozioni esclusivamente tecniche, quasi una sorta di avviamento al lavoro, prescindendo da ogni base di conoscenze generali.

Altri limiti si devono al fondamento della riforma, che, voluta per inseguire modelli stranieri, è stata imposta dall'alto, lasciando estranee le diverse componenti sociali, né i

cambiamenti sono stati compresi dagli studenti. specialmente dai nuovi iscritti e da quelli fuoricorso i quali, di fronte alla possibilità di optare per la laurea triennale o continuare con il vecchio ordinamento, non sanno come comportarsi. In particolare, tale provincialistica imitazione non permette di determinare se il fine dell'Università sia l'alta specializzazione per pochi meritevoli oppure quello di garantire a masse di studenti il conseguimento del titolo accademico, poiché fino ad ora si stanno percorrendo entrambi i percorsi, logicamente incompatibili.

Mentre gli obiettivi proposti dai novatori sono sempre ambiziosi. in parecchi casi le prospettive di impiego lasciano sconcertati, poiché ci si chiede se il cosiddetto "più due" (laurea specialistica) allontani, anche per ragioni anagrafiche, anziché favorire l'inserimento in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Da un lato l'ammodernamento scolastico è lento rispetto alla necessità di preparare professionisti capaci di rispondere in modo adeguato alle richieste provenienti dai processi di globalizzazione e dalla presenza dell'Italia in Europa, dall'altro, con la fine dell'aristocrazia legata al mito borghese del progresso, è crollato il ruolo del docente e scuola e università non possono più autoreferenziarsi, ma sono costrette a conquistare sul campo i propri gradi.

In una transizione lunga verso non sappiamo cosa (probabilmente verso l'Università locale o il valore "regionale" del titolo di studio), mi capita spesso di incontrare a lezione giovani intelligenti e volenterosi ma ignoranti, che conoscono un argomento ma ne ignorano un altro che gli sta accanto e che si muovono in una condizione di completo disorientamento e la loro preparazione subisce i guai di chi ha posto mano a riforme e riformine senza un preciso disegno strategico.

4. Tenendo fermo questo quadro che è di ordine generale, passiamo a chiederci quali risultino le prospettive per le Facoltà di Scienze Politiche: dopo che anche le Facoltà di Giurisprudenza sono diventate disomogenee, quelle di Scienze Politiche, già disomogenee in passato – le paragono ad un tavolo a più gambe dove non si sa quali siano quelle che reggono – si sono addirittura frantumate per aver fatto il passo più lungo della gamba, moltiplicando a dismisura i curricula e proponendo percorsi puramente nominali, privi di sostanza e di tradizione scientifica. In tal modo gli studenti risultano disorientati e, come conseguenza dello stato di incertezza, è crollato il numero delle iscrizioni.

A parte l'Istituto Cesare Alfieri. sorto come sappiamo per iniziativa privata. i corsi di laurea in Scienze Politiche nacquero a metà degli anni venti del '900, indirizzati alla preparazione di un settore della classe dirigente italiana e avendo come fine "di promuovere l'alta cultura politica, economica e sociale e di fornire la preparazione per le carriere amministrative, diplomatico-consolare e coloniale" (R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 181). E' facile intendere che, la caduta di quel regime che tali corsi aveva voluto, dovesse condurre anche alla loro scomparsa, perché ritenuti politicamente caratterizzati. Furono salvati portando come esempio proprio l'Istituto Cesare Alfieri, le cui radici affondano nella seconda metà dell'Ottocento.

Anche per questi limiti quello del passato non fu un quadro idoneo a concedere spazio alle discipline ecclesiasticistiche e, né la tabella IV allegata al R.D. 30 settembre 1938, n.1652, né il D.P.R. 31 ottobre 1968, n.1189, riguardanti ambedue l'ordinamento del corso di laurea in Scienze Politiche includono tra le materie previste come fondamentali alcuna disciplina attinente l'attività della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose; ma mentre il primo decreto ne sottolineava una vera e propria esclusione fino all'entrata in vigore della legge 11 aprile 1953. n.312, la quale consentì l'inclusione fra le materie complementari di altri insegnamenti, purché approvati dal Consiglio superiore della

Pubblica Istruzione. Dal canto suo il secondo decreto, in un elenco di possibili materie complementari, ne comprese dieci concernenti il fenomeno religioso (Diritto ecclesiastico; Diritto ecclesiastico italiano e comparato; Diritto canonico; Storia dei concordati; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna; Storia della Chiesa; Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane; Storia delle istituzioni religiose; Sociologia religiosa).

Fu proprio in base alla legge 11 aprile 1953, n.312 che, sempre in relazione alle Facoltà o corsi di laurea in Scienze Politiche, l'Università cattolica del Sacro Cuore introdusse nel 1954 l'insegnamento della Sociologia religiosa; l'Università di Torino nel 1955 e quella di Napoli nel 1962 l'insegnamento di Diritto ecclesiastico; l'Università di Padova nel 1957 la Storia dei Concordati e gli Elementi di Diritto ecclesiastico; l'Università di Bologna nel 1965 la Storia della Chiesa, per giungere alla Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna nell'Università Cattolica, il Diritto ecclesiastico, la Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e la Storia della Chiesa a Perugia e a Roma il Diritto ecclesiastico italiano e comparato e la Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, con una uniforme localizzazione degli insegnamenti.

Sono però gli anni '70, che corrispondono ad una positiva stagione per l'incremento delle Facoltà di Scienze Politiche (allorché il nuovo ordinamento si accompagnò ad una trasformazione dell'Università diventata di massa), a segnare l'impianto degli insegnamenti ecclesiasticistici e un loro notevole sviluppo.

Fu in particolare con le cattedre di Antonino Consoli all'Università Cattolica di Milano, di Francesco Margiotta Broglio al Cesare Alfieri di Firenze e Luigi De Luca alla Sapienza a Roma, che si determinò un allargamento e le discipline ecclesiasticistiche uscirono dall'ambito tradizionale delle Facoltà di Giurisprudenza per approdare non solo a quelle di Scienze Politiche, ma anche di Lettere e Filosofia e di Magistero.

In tale contesto si può così ricordare che, nel formulare il proprio Statuto in base al D.P.R. 31 ottobre 1968, n.1189, la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Genova incluse tra le materie opzionali dell'indirizzo politico-amministrativo gli Elementi di Diritto ecclesiastico, fra quelle dell'indirizzo politico-internazionale la Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. e fra quelle dell'indirizzo storico-politico la Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e la Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane, materie rimaste tutte attive fino alle ultime novità normative.

L'ampiezza e le sfaccettature di quella scienza che per ragioni sistematiche si racchiude con la denominazione di diritto ecclesiastico trovò, ancor prima della riforma universitaria, possibilità espressive nelle Facoltà di Scienze Politiche, superando il formalismo giuridico e caratterizzandosi per la diversa ottica con cui tale scienza può essere considerata in una prospettiva giuridico-politica.

Non a caso Silvio Ferrari ha posto in evidenza la positività dell'ampliamento del bagaglio metodologico del giurista, così da comprendervi gli "strumenti dell'indagine storica, sociologica e politica" (S. FERRARI, *Il fattore metodologico nella costruzione del sistema del diritto ecclesiastico*, in "Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico". Atti del Convegno. Napoli, 19-22 novembre 1986, Napoli, 1988, pag. 219).

5. Nel considerare l'attuale crisi del diritto ecclesiastico in Italia, prendo a prestito da Valerio Tozzi, riconoscendone quindi la paternità, l'espressione "mutazione genetica dei contenuti della didattica", mentre per parte mia, relativamente alle Facoltà di Scienze Politiche parlerei della parabola di un insegnamento, che mi pare coagularsi (ferma restando l'esistenza di una indubbia complementarità di ruoli che quasi sempre non

ostacola ai cultori delle nostre discipline la giusta specializzazione nei rispettivi ambiti) attorno a quattro capisaldi difensivi: rapporti interordinamentali; istituzioni religiose; religione e politica; storia religiosa propriamente detta.

Una mutazione che interessa ovviamente anche la Facoltà di Giurisprudenza e la stessa denominazione da attribuire alla disciplina giuridica del fattore religioso, che per i burocrati del nostro Ministero si sintetizza in IUS/11, e che potrebbe meglio esprimersi come Diritto e religioni o Diritto e realtà religiose per evitare i tratti commistivi con la sociologia e specificare meglio l'elemento confessionale) oppure Diritto e politica ecclesiastica (che andrebbe bene per le Facoltà di Scienze Politiche, ma che non considera i diritti confessionali e che non può essere utilizzato per le Facoltà di Giurisprudenza).

Indubbiamente il Diritto ecclesiastico dello Stato, abbandonato quel nucleo fondante sviluppato dopo il 1929 e rappresentato dal diritto matrimoniale, con scarsa attenzione per la parte costituzionalistica, non ha ancora trovato un polo di aggregazione che possa risultare riconosciuto come tale dalla comunità scientifica, come pure risulta ormai obsoleta l'equiparazione della Chiesa come Stato estero, con il tramonto dell'applicazione nello studio dei problemi ecclesiasticistici dei principi e dei concetti elaborati dalla dottrina internazionalistica.

Nonostante queste profonde mutazioni il diritto ecclesiastico viene escluso dal novero delle materie da studiare per l'esercizio delle professioni giuridiche, con rilevanti ripercussioni nell'ordinamento didattico delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche.

Ciò accade per ignoranza delle nuove frontiere problematiche cui esso si adopera e nella errata convinzione che la riduzione di importanza dei suoi ambiti scientifici precedentemente più rilevanti (il matrimonio e gli enti ecclesiastici) costituisca un'attenuazione dell'esigenza di professionalità degli operatori sui temi del diritto ecclesiastico in generale" (V. TOZZI, *L'insegnamento del Diritto Ecclesiastico nell'Università italiana*, cit., pag. 26).

6. Se ora dalla parte conoscitiva passiamo a quella propositiva si tratta di pensare alla specificità dell'insegnamento delle nostre discipline nelle Facoltà di Scienze Politiche, che dovrebbe risultare, nelle diverse Facoltà, possibilmente contenuto in una gabbia abbastanza ristretta e omogenea. Questa articolazione potrebbe contenere le seguenti direttrici, che ridefiniscono gli ambiti dell'insegnamento:

1) *Diritto comparato delle religioni* (tale da comprendere anche una parte di storia delle istituzioni religiose).

2) *Diritto ecclesiastico comparato* (che non si concreti, come spesso avviene, in una semplice presentazione di ordinamenti giuridici stranieri e risulti tale da abbracciare anche la sistematica dei rapporti tra Stato e Chiesa).

3) *Relazioni tra Stato e Chiesa* (da includervi anche quanto resta valido della vecchia storia dei concordati). Sappiamo che l'elevato livello dottrinale raggiunto dalla scuola italiana del diritto ecclesiastico è legato ad una tradizione di studi concernenti la storia dell'affermazione dell'idea di libertà religiosa, come pure vi è la necessità di insegnare la politica ecclesiastica strettamente intesa. Inoltre non possiamo buttare a mare o lasciare ad altri un insegnamento che nella metodologia propria della storia dei trattati ha una elevata qualificazione scientifica.

4) *Enti e beni culturali di interesse religioso*. Questo insegnamento dovrebbe rispondere a specifiche esigenze provenienti dal settore dei beni culturali.

5) *Problemi concernenti l'educazione religiosa e unioni matrimoniali a base confessionale* (pensato per il corso di laurea in Servizio sociale).

7. In questa analisi ritengo che debba essere rifiutata la tesi giustificazionistica, che porta taluni docenti ad affermare: ormai siamo incardinati in una Facoltà e dobbiamo in qualche modo giustificare la nostra presenza, cercando di renderci utili. Per contro sono dell'avviso che sia prioritario rivendicare una identità delle nostre materie piuttosto che un ruolo da attribuire alla figura del docente, ricercando gli obiettivi dell'insegnamento senza seguire il contenuto tradizionale della disciplina.

L'esperienza insegna che quello che è legato alla persona – sia esso positivo o negativo – crolla con essa come inevitabile reazione. Personalmente quando mi trovo a dover spiegare la materia che insegno preferisco fare riferimento al classico testo di Arturo Carlo Jemolo, sicuro di trovare maggiore ascolto piuttosto che se richiamassi una disciplina prevista in un certo regolamento didattico, che mentre sto parlando potrebbe già risultare superato e che, comunque, è valido in una Facoltà e non altrove.

Pertanto è meglio difendere la specificità dei nostri insegnamenti, cercando di fare in modo che possano essere conservati, piuttosto che le nostre persone destinate inevitabilmente a passare. Questo senza seguire troppo le mode, anch'esse destinate a tramontare, mentre non è del tutto una necessità dettata dalla moda trovare per lo IUS/11 un nome che meglio rifletta i suoi nuovi contenuti.

In questa linea è necessario far capire che le istituzioni islamiche sono comprese nelle istituzioni religiose e che l'interesse per l'islam è dettato dalla necessità di colmare una deficienza conoscitiva piuttosto che da autentiche esigenze culturali.

C'è poi da osservare che la formazione sempre più varia dei laureati in Scienze Politiche, se li agevola nelle possibilità di impiego, fa sì che si trovino ad avere una impostazione culturale che è quella di un mosaico smosso e assai diverso da una Facoltà all'altra e che il maggiore inserimento dei laureati in Scienze Politiche nella Pubblica amministrazione rispetto a quelli in Giurisprudenza, deriva da una più intensa adattabilità e da un minore formalismo giuridico.

In questo mosaico a tessere smosse possiamo difenderci meglio se riusciamo ad offrire un prodotto per quanto possibile abbastanza omogeneo e assimilabile alla identità delle Facoltà di Scienze Politiche. Anche in questo caso, in relazione al fatto che per molti anni la laurea in Scienze Politiche si conseguiva frequentando un corso attivato all'interno della Facoltà di Giurisprudenza, il taglio giuridico positivo oggi non è molto sentito nelle Facoltà di Scienze Politiche, il più delle volte nuove e svincolate totalmente da Giurisprudenza.

8. Per parte nostra si tratta infine di individuare il nucleo fondante dell'insegnamento, il che vuoi dire manuali idonei sia in relazione alla Facoltà che pensati per gli studenti, ma anche per chi non segue le lezioni: testi che faccia-no riferimento a un metodo diverso e ad una diversa sostanza e non si tratti di adattamenti come nel caso degli abiti smessi. Non possiamo trasferire l'insegnamento di Giurisprudenza nelle Facoltà di Scienze Politiche, ma dobbiamo inserire le nostre discipline nel diverso impianto degli studi di quest'ultima, concentrando in uno o due insegnamenti (uno nel triennio e uno nel biennio sarebbe la soluzione ottimale) tutte le materie ecclesiasticistiche: diritto canonico, ecclesiastico, comparazione, relazioni tra Stato e Chiesa, storia delle istituzioni religiose, coagulate attorno ad un insegnamento "forte". in un'ottica idonea per i corsi della Facoltà

di Scienze Politiche.

In questa linea occorre ricordare in primo luogo l'interesse coltivato dagli ecclesiasticisti per gli studi storici, che ripercorre le orme di illustri maestri. trovando nella produzione scientifica di Arturo Carlo Jemolo il più noto punto di riferimento, anche al di fuori degli specialisti, e in Francesco Margiotta Broglio il principale rappresentante della ricerca e dell'insegnamento di tali discipline nelle Facoltà di Scienze Politiche.

Il volgere gli studi in tale direzione, oltre a rifarsi ad salda tradizione e ad una validità di queste ricerche, ha una specifica ragion d'essere nel fatto che è legittimo attendersi dal procedere dell'indagine giuridica con quella storiografica un ulteriore sviluppo della ricerca scientifica in un ambito che è considerato prettamente italiano. E ancora dall'insegnamento nelle Facoltà di Scienze Politiche ci si potrebbe attendere una più intensa sensibilità per recepire. anche nell'area delle discipline giuridiche del fenomeno religioso, le novità prodotte nell'assetto pluralistico del nostro ordinamento.

Certamente parlando di relazioni tra Stato e Chiesa bisogna rendersi conto che i due termini del confronto sono completamente cambiati e che una nuova sistematica non è stata ancora elaborata. Analogamente la mia esperienza di incerto equilibrio tra diritto e storia mi porta ad osservare come sia più facile il pericolo di scivolare nella storia delle istituzioni religiose o nella vera e propria storia della Chiesa nella misura in cui ci si allontana dai collaudati parametri prettamente italiani della questione romana.

Infine è necessario favorire la comparazione e l'interdisciplinarietà. così da orientare l'insegnamento verso quelle parti che appaiono di particolare utilità nelle carriere cui le Facoltà di Scienze Politiche intendono preparare e di coordinarsi con altri insegnamenti di scienze religiose, superando antiche divisioni metodologiche e, in ultima analisi, fare i conti con la realtà locale presente nelle altre Facoltà e nell'Università di appartenenza e quindi favorire la partecipazione a dottorati di ricerca con discipline metodologicamente affini.

Circa la vecchia e non ancora composta diatriba a proposito dell'interdisciplinarietà vorrei sottolineare che non è di oggi l'interesse dimostrato dagli ecclesiasticisti nei confronti di settori di studio non strettamente giuridico, quasi che il diritto ecclesiastico si stacchi dal comune alveo del diritto positivo per recepire le commistioni. pericolose secondo alcuni. non solo con la politica ecclesiastica, con la storia delle relazioni tra Stato e Chiesa e con quella del cattolicesimo politico.

In tale linea è condiviso l'auspicio di un adeguato potenziamento didattico del Diritto ecclesiastico comparato a fronte della già salda elaborazione scientifica. Invero, per essere l'ecclesiasticista vocazionalmente un comparatista, non c'è da sorprendersi se l'opportunità scientifica di un'analisi in tal senso appaia sempre più sentita nell'ambito della nostra disciplina.

Non altrettanto. invece. si potrebbe dire considerando il problema sotto il profilo didattico, data la scarsa diffusione delle cattedre di diritto ecclesiastico comparato. In particolare. la prima cattedra di "Diritto ecclesiastico italiano e comparato" è stata istituita nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma nell'anno accademico 1969-70. e ad essa hanno fatto seguito nell'anno accademico 1981-82 le cattedre di "Diritto ecclesiastico comparato" nella Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma e di "Diritto ecclesiastico italiano e comparato" nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Trieste. Se si aggiungono altri corsi attivati per incarico in alcune Università italiane ne consegue un quadro quanto mai ristretto" (A. ALBISETTI, Recensione al volume di Sergio Lariccia. *Diritto ecclesiastico italiano e comparato*, in "Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale" 1982. I, pp. 115-116).